



Comune di Piateda

PROVINCIA DI SONDRIO

Approvato con delibera G.C. n. 112 del 27.06.2001
Modificato con delibera G.C. n. 29 del 03.03.2005

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

ART. 1

Per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dell'Ente, dei risultati conseguiti e dell'operato dei responsabili dei servizi, è istituito il nucleo di valutazione, il quale opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco ed alla Giunta.

ART. 2

1. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività gestionali.
2. Il nucleo ha accesso a documenti amministrativi e può richiedere, nella forma orale o scritta, informazioni agli uffici.
3. Il nucleo di valutazione è formato dal Revisore del Conto e dal Direttore Generale ove esiste o dal Segretario Comunale

ART. 3

1. Il nucleo valuta i risultati dell'attività dei responsabili dei servizi, sulla scorta dei criteri preventivamente determinati considerati i seguenti fattori di valutazione:
 - o Capacità di gestione del tempo di lavoro;
 - o Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati;
 - o Capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori in un sistema organizzativo favorevole alla produttività nel rispetto delle regole e dei vincoli dell'organizzazione;
 - o Capacità di gestire e promuovere le innovazioni procedurali e tecnologiche;
 - o Capacità nell'assolvere attività di controllo;
 - o Qualità nell'apporto personale specifico;
 - o Contributo all'interrelazione tra i diversi uffici e servizi ed all'adattamento al contesto di intervento
2. La valutazione, sulla base di una relazione redatta dal responsabile del servizio, ha per oggetto l'attività svolta dalla struttura nell'anno di riferimento in correlazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati ed alle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente disponibili, come individuati in sede di approvazione di P.R.O o con altri provvedimenti della Giunta Municipale.
3. L'esito della valutazione è comunicato dal nucleo di valutazione al Responsabile interessato, il quale può presentare propria memoria nel termine di 15 giorni dalla comunicazione. Il risultato negativo può determinare, previo esame delle controdeduzioni, la revoca della funzione di responsabilità o la perdita della retribuzione accessoria, ferme restando le disposizioni in materia di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare previste per i dipendenti pubblici.
4. L'esito della valutazione è riportato nel fascicolo personale ed è tenuto in conto in sede di affidamento degli incarichi
5. Rimane comunque nella facoltà dell'Amministrazione comunale di avvalersi di nuclei di valutazione già istituiti presso altre amministrazioni oppure stipulare apposite convenzioni ai sensi del Capo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

6. Dei criteri di valutazione di cui al precedente articolo viene data informazione alle R.S.U. e alle OO.SS. le quali possono attivare la concertazione.
7. le valutazioni delle prestazioni riferite al personale dipendente non incaricato di responsabilità di servizi sono di competenza del Responsabile dell'Area alla quale essi appartengono, in relazione agli indicatori contenuti nel P.R.O. o comunque successivamente individuati dal Nucleo di Valutazione ed in conformità alle metodologie dei valutazione concertate con le rappresentanze sindacali.
8. Il procedimento di valutazione si svolge comunque garantendo in ogni momento il principio del contraddittorio tra il soggetto valutatore e colui che viene valutato.